



CITTÀ DI CARMAGNOLA
(CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO)

SETTORE POLIZIA LOCALE	ORDINANZA SINDACALE Numero 24 del 29/08/2024
----------------------------------	--

OGGETTO: Divieto di somministrazione, vendita per asporto di bevande in contenitori in vetro e/o metallo in occasione della 75° Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola, dal 30 AGOSTO all'8 SETTEMBRE 2024, negli orari di apertura della summenzionata Fiera.

IL SINDACO

Premesso che dal 30 agosto all'8 settembre 2024 avrà luogo la "75° FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA" (di seguito denominato "evento fiera"), evento strategico per il Comune di Carmagnola così come individuato con DGC n. 22 del 6/2/2018 che, grazie al cospicuo numero di visitatori richiamati, contribuirà allo sviluppo coordinato e sostenibile della realtà urbana sia nei suoi aspetti ambientali che negli aspetti sociali ed economici con la creazione di opportunità di crescita e migliore qualità della vita possibile per tutti;

Premesso che l'Amministrazione Comunale intende garantire una serena e civile convivenza, comportamenti idonei a tutelare la tranquillità sociale e migliorare la qualità della vita e della salute, contrastando le cause che possono impedire di realizzare questi obiettivi sia negli spazi pubblici che nelle aree interessate dallo svolgimento della Fiera e dalle sue pertinenze;

Rilevato che l'evento fiera si svolgerà all'interno nel territorio urbano della città di Carmagnola, con particolare riferimento al centro storico e alle sue aree perimetrali e che a causa dell'elevato afflusso di visitatori si potrebbero verificare problematiche relative alla pubblica sicurezza, al decoro urbano e alla quiete pubblica, collegate all'utilizzo improprio e in alcune casistiche violento di contenitori in vetro e metallo, nonché all'abbandono e /o alla dispersione di detti contenitori;

Visti:

- il comma 7bis dell'art. 50 del D.lgs 18 agosto 2000 n.267, modificato dall'art. 35-ter comma 1 lettera a) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, che prevede che *"Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di*

aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”;

- la circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017 emessa a seguito dei fatti accaduti in piazza San Carlo a Torino;
- la direttiva 11001/110(10) del Ministero dell'Interno e la circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 1144 del 19/06/2017;
- il D.M. del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;

Ritenuto necessario, a tutela della pubblica incolumità, che nelle aree di maggior assembramento di persone ed in particolare nelle aree interessate dalla manifestazione non vengano utilizzate bottiglie, bicchieri ed ogni altro contenitore in vetro e/o metallo al fine di evitare che possano trasformarsi in oggetti pericolosi, anche a causa di abbandono sconsiderato da parte dei partecipanti all'evento fiera;

Ritenuto inoltre che, per quanto detto sopra, le misure del presente provvedimento risultano essere coerenti con il dettato Normativo Nazionale essendo strettamente connesse a finalità di tutela della Salute Pubblica, Ambiente, Decoro e Sicurezza Pubblica

Sentita la Polizia Locale in merito alle misure che si adottano con il presente provvedimento, quale strumento utile a contrastare l'insorgenza di fenomeni di illegalità

ORDINA

Nel periodo 30 agosto - 8 settembre 2024, in occasione della “75° FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE DI CARMAGNOLA”, dal lunedì al venerdì dalle ore 17:00 alle ore 02:00 del giorno successivo e il sabato e la domenica dalle ore 9:00 alle ore 02:00 del giorno successivo, il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o metallo ai titolari degli esercizi di vicinato, delle piccole-medie-grandi strutture di vendita, delle attività artigianali, inclusi gli espositori dell'area Fiera, nell'area individuata nella planimetria allegata (Tavola 1);

il divieto di consumare qualsiasi bevanda in contenitori di vetro o metallo nelle aree pubbliche ricomprese nella planimetria allegata (Tavola 1), negli orari in cui vige la presente ordinanza e di abbandonare e/o disperdere i contenitori;

che gli esercizi e le attività sopra indicate espongano la presente ordinanza in luogo ben visibile al pubblico.

Tale divieto non trova applicazione:

qualora la vendita con la conseguente consumazione avvenga esclusivamente all'interno dei locali autorizzati alla somministrazione e/o nelle aree in concessione di occupazione di suolo pubblico con tavolini, dehors e altre strutture autorizzate;

AVVERTE

che la vigilanza sull'ottemperanza alla presente ordinanza sarà effettuata dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia e che l'inosservanza alla stessa rappresenta illecito amministrativo ed è punibile, fatto salvo che non costituisca reato o che non venga configurata violazione specifica ai sensi di Legge o di altri Regolamenti del Comune, ai sensi dell'art. 50, commi 7 bis.1. del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di

cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La presente ordinanza integra le violazioni già presenti nel Regolamento di Polizia Urbana di Carmagnola ed i Regolamenti Urbani vigenti

DISPONE

alle attività autorizzate, la facoltà di vendere per asporto, le bevande in contenitori di vetro a condizione che siano confezionate e chiuse in apposite scatole di cartone;

che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito internet del Comune di Carmagnola ed invio ai mezzi di informazione,

che la presente Ordinanza sia inviata alle Associazioni di Categoria del commercio e artigianato per la sua diffusione ai propri associati

La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sia trasmessa:

- al Questore della Città Metropolitana di Torino;
- al Comando Compagnia Carabinieri di Moncalieri;
- alla Compagnia Guardia di Finanza di Orbassano;
- alla Stazione Carabinieri di Carmagnola;
- al Comando di Polizia Locale di Carmagnola;
- al Comando Vigili del Fuoco di Torino;
- alla Croce Rossa Italiana;
- ASCOM;
- ai componenti del C.O.C.

AVVERTE

che contro la presente ordinanza è ammesso al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in ulteriore alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Carmagnola, 29/08/2024

Il Sindaco
Ivana Gaveglio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

